



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

nella Camera di consiglio del 29 aprile 2016

composta dai seguenti magistrati:

Carlo Chiappinelli	Presidente;
Maria Luisa Romano	Consigliere;
Antonietta Bussi	Consigliere
Rosalba Di Giulio	Consigliere relatore;
Antonio Di Stazio	Primo Referendario;
Elena Papa	Primo Referendario;

VISTI gli artt. 11, 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e s.m.i.;

VISTA la L. 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il D. L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 e, in particolare, gli articoli 1 e 2;

VISTE le sentenze n. 39/2014 e n.130/2014 della Corte Costituzionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U.R.I. n. 28 del 2 febbraio 2013, recante: «*Linee guida elaborate dalla Conferenza permanente per i rapporti Stato, regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano*», nella seduta del 6/12/2012;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione n. 14/2000 del 16 giugno 2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, modificato prima con le deliberazioni delle S. R. n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, successivamente, con la delibera n. 229 del 19 giugno 2008 del Consiglio di Presidenza nonché, da

ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza del 24 giugno 2011 (in G.U.R.I. n. 153 del 4 luglio 2011);

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, nel vigente testo come da ultimo modificato dalla legge regionale 11 novembre 2004, n. 1 e, in particolare, gli articoli 22 e 31;

VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6, recante: «*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*» e ss. mm. ii. e, in particolare, l'art. 37;

VISTA la L. R. 28 giugno 2013, n. 4, recante «*Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, contabilità e trasparenza degli uffici e dei servizi della Regione*» e, in particolare, gli artt. 11, 12, 13, 14 e 15;

VISTO il Regolamento del Consiglio regionale del Lazio, approvato con deliberazione n.198 del 16 maggio 1973, come modificato con delibera n.62 del 4 luglio 2001, con particolare riguardo agli articoli 12, 12-bis e 13;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, approvato dall'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 39 della L. R. 18 febbraio 2002, n. 6, con la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 3 del 29 gennaio 2003 e modificato con successive delibere dell'U.P. tra le quali, da ultimo: 16 gennaio 2013 n.7, 19 giugno 2013 n.36 e 24 settembre 2013 n.66, 25 febbraio 2014 n.17, 24 luglio 2014 n.52, 8 gennaio 2015 n.2, 31 marzo 2015 n.30, 1 settembre 2015 n.96 e, in particolare, gli artt. 3, 11, 13 14 e 434;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n.34/2016/INPR del 23 febbraio 2016, recante “*Linee di indirizzo in materia di controllo dei Rendiconti dei Gruppi consiliari della Regione Lazio*”;

VISTI i decreti n.1 del 29 febbraio 2016 e quello parzialmente modificativo n.2 del 19 aprile 2016, con cui il Presidente della Sezione controllo per il Lazio ha ripartito tra i magistrati l'incarico di controllare i rendiconti dei Gruppi consiliari della Regione Lazio;

VISTA la deliberazione collegiale istruttoria di questa Sezione n.45/2016/FRG depositata il 18 marzo 2016;

ESAMINATA la documentazione allegata alla nota n.7715.I del 13 aprile 2016, con cui il Presidente del Gruppo P.S.I. ha inviato chiarimenti per il tramite del Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, che li ha inoltrati con nota n.547/sp/2016 del 18 aprile 2016, acquisita a protocollo della Sezione il 18 aprile 2016 e prot. al n. 2967;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 16 del 29 aprile 2016, con cui la Sezione è stata convocata in Camera di consiglio per deliberare, ex art.1, comma 10, del D.L. n.174/2012, sugli esiti delle istruttorie condotte sui rendiconti presentati dai Gruppi del Consiglio regionale del Lazio per l'esercizio 2015;

UDITO il magistrato relatore, Cons. Rosalba Di Giulio;

PREMESSO

Con nota prot. n. 277/SP/2016 del 29 febbraio 2016, acquisita in pari data da questa Sezione, il Presidente del Consiglio regionale del Lazio ha trasmesso, ai fini del controllo successivo di regolarità finanziario-contabile di cui all'articolo 1, commi 10 e seguenti, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modifiche ed integrazioni, tra gli altri, il rendiconto relativo all'esercizio 2015 del Gruppo consiliare **Partito Socialista Italiano**.

A conclusione della verifica condotta sul rendiconto e sulla documentazione allegata, il magistrato istruttore ha riscontrato talune difformità rispetto alle prescrizioni normative che regolano la materia, come declinate dal D.L. n. 174/2012 e dal D.P.C.M. 21 dicembre 2012, nonché dalle leggi regionali menzionate in epigrafe, come successivamente interpretate dalla Sezione di controllo con delibera di indirizzo n.34/2016/INPR del 23 febbraio 2016, nonché molteplici aspetti meritevoli di chiarimenti.

Conseguentemente, ha inviato delibera collegiale istruttoria n.45/2016/FRG, depositata e contestualmente comunicata al Gruppo in data 18 marzo 2016.

Esaminati e valutati i chiarimenti e le integrazioni documentali forniti dal Presidente del P.S.I. per il tramite del Presidente del Consiglio regionale, con le note indicate in epigrafe, il relatore ha deferito la questione al Collegio, per deliberare sulle relative risultanze. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Presidente della Sezione ha convocato la Camera di consiglio per il giorno 29 aprile 2016 per deliberare sulla regolarità dei rendiconti presentati dai Gruppi

del Consiglio regionale del Lazio per l'esercizio 2015.

CONSIDERATO

1. L'utilizzo di risorse a carico della finanza pubblica per finanziare i Gruppi del Consiglio regionale impone la massima trasparenza della relativa gestione e comporta l'obbligo per i Gruppi stessi di fornire, attraverso la corretta rendicontazione dei fatti della gestione, effettuata nell'osservanza della disciplina contabile, le informazioni necessarie a soddisfare l'interesse pubblico a conoscere in modo chiaro ed esaustivo come tali risorse siano state adoperate. L'art. 1, commi 9 e ss., del D.L. n. 174/2012, prevede che i Gruppi consiliari dei Consigli regionali sono tenuti ad approvare un rendiconto di esercizio annuale, redatto secondo le Linee guida elaborate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, (recepite con D.P.C.M. del 21 dicembre 2012) e corredato della documentazione giustificativa ivi indicata. Detto rendiconto deve essere idoneo ad evidenziare correttamente i fatti di gestione e va tempestivamente trasmesso, completo di documentazione attestante anche la regolare tenuta della contabilità, da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, affinché quest'ultimo possa adempiere all'obbligo del relativo invio alla Sezione di controllo della Corte dei conti territorialmente competente entro e non oltre 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto, la Sezione regionale di controllo della Corte deve dichiarare la sua regolarità ovvero, in caso di riscontrata non conformità al modello normativo -del rendiconto o della documentazione a questo allegata- deve trasmettere al Presidente del Consiglio regionale una "comunicazione" di regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni per le integrazioni istruttorie, con conseguente sospensione dei termini di legge per la pronuncia della Sezione.

Alla mancata regolarizzazione entro i termini consegue l'obbligo di restituzione delle somme ricevute e non rendicontate (cit. art. 1, comma 11).

Ugualmente è tenuto alla restituzione di quanto ricevuto e non rendicontato il Gruppo che non abbia fatto pervenire nei termini il rendiconto alla Sezione di controllo della Corte, ovvero il Gruppo nei cui confronti la Sezione di controllo abbia deliberato la non regolarità del rendiconto (art.1, comma 12).

2. Ciò premesso in ordine alla procedura dettata dal D.L. n. 174/2012, occorre brevemente ricordare che la Corte costituzionale, chiamata a valutare sotto più profili la legittimità delle disposizioni sopra ricordate, ha contribuito a precisare meglio i confini del controllo cui è chiamata questa Corte.

La Consulta ha, infatti, chiarito che esso ha il carattere di una *“analisi obbligatoria di tipo documentale”*, idonea a verificare l’inerenza delle spese *“all’attività istituzionale del Gruppo”* ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.P.C.M. 21 dicembre 2012 e deve *“conformarsi al controllo di legalità-regolarità”* (Corte Cost., sent. n. 39/2014). Ed ha aggiunto che per tale ragione la Sezione, attraverso la disamina dei documenti allegati al rendiconto, viste le somme percepite da ciascun Gruppo consiliare, *“verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo”* (Corte Cost., sent. n. 39/2014). Tale disamina deve, dunque, essere svolta senza entrare nel merito delle scelte discrezionali dei Gruppi, ma ciò non impedisce a questa Sezione di verificare il rispetto dei limiti esterni dell’esercizio del potere discrezionale di spesa intestato ai medesimi, sindacandolo sotto i profili di manifesta irragionevolezza o non inerENZA delle spese all’attività istituzionale, ove si esorbitino quelli che sono indicati dalla stessa Consulta come i *“limiti del mandato istituzionale”* (Corte Cost., sent. n. 39/2014).

I giudici costituzionali hanno confermato il perimetro e la valenza dell’attività di controllo in questione, affermando che *“se da un lato non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”* (Corte Cost., sent. n. 263/2014).

In quest’ottica, l’attività di controllo intestata alla Corte dei conti *“si pone in continuità con l’auspicio già formulato da questa Corte «che il conferimento di contributi finanziari e di altri mezzi utilizzabili per lo svolgimento dei compiti dei gruppi consiliari sia sottoposto a forme di controllo più severe e più efficaci di quelle attualmente previste, le quali, pur nel rispetto delle imprescindibili esigenze di autonomia garantite ai gruppi consiliari, siano soprattutto dirette ad assicurare*

che i mezzi apprestati vengano utilizzati per le finalità effettivamente indicate dalla legge» (sentenza n. 1130 del 1988)” (in tal senso: Corte cost. sent. n. 263/2014).

Negli stessi termini è intervenuta la pronuncia della Corte dei Conti, Sezioni Riunite in speciale composizione, che nell’occasione ha osservato, tra l’altro, come *“il controllo sui rendiconti dei Gruppi consiliari non ha carattere collaborativo”*, in quanto la legge fa discendere dalla declaratoria di irregolarità conseguenze sanzionatorie, tra cui è sicuramente inquadabile l’obbligo restitutorio di cui al cit. comma 11. In questa sede, le Sezioni Riunite hanno confermato che trattasi di controllo non di merito, *“ma di legalità-regolarità”*, consistente *“in un accertamento di conformità alla normativa generale e di settore, regionale e statale”* (Corte dei conti, SS.RR. in sede giurisdizionale in speciale composizione, sent. n. 42/2014/EL).

3. Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, il sindacato della Sezione regionale di controllo investe, in via preliminare, la conformità formale del rendiconto e della documentazione ad esso allegata al modello predisposto ed ai criteri indicati in sede di Conferenza Permanente ed adottati con D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 (allegato “B”).

Il controllo esterno della Corte dei conti è, inoltre, finalizzato a verificare che nel rendiconto i fatti di gestione siano stati correttamente esposti, nel rispetto delle regole stabilite dalla legge e delle prescrizioni e dei criteri fissati dalle citate Linee guida (allegato “A” del D.P.C.M.), secondo le indicazioni fornite nelle Linee di indirizzo predisposte da questa Sezione, con deliberazione n.34/2016/INPR del 23 febbraio 2016.

Il *focus* del controllo è costituito dall’accertamento della regolarità contabile del conto e dal riscontro del rispetto dei fondamentali criteri della coerenza e dell’inerenza della spesa all’attività del Gruppo consiliare. Sussiste a tal fine la necessità, in relazione tutte le spese rendicontate come sostenute con i contributi in questione, che sia prodotta una documentazione giustificativa la quale, oltre ad essere leggibile, indichi la causale, le circostanze e la finalità della spesa in modo idoneo a consentire tale giudizio di inerenza ai fini ed all’attività istituzionale.

4. I Gruppi consiliari ricevono due tipologie di contributi: la prima finalizzata a coprire le spese di funzionamento (art.2, comma 1, lett. g) del D.L. 174/2012) e

la seconda deputata al finanziamento delle spese per il personale (art.2, comma 1, lett. h) del D.L. 174/2012). Il vincolo di destinazione impresso a livello normativo non consente l'utilizzo dei contributi per finalità diverse rispetto a quelle per cui sono stati attribuiti, dovendosi escludere quindi ogni forma di utilizzo incrociato tra le due tipologie. Detto vincolo permane anche nel passaggio da un esercizio all'altro, tant'è che i relativi fondi cassa non utilizzati al 31.12 possono soltanto essere reiscritti nelle dotazioni di competenza dell'esercizio successivo per la medesima categoria di spesa.

È inoltre vietato utilizzare le risorse destinate al funzionamento dei Gruppi per rimborsare le spese sostenute dal singolo Consigliere nell'espletamento del proprio mandato o le altre sue spese personali, nonché –in generale– le spese per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario e le spese relative all'acquisto di automezzi (art.1, comma 6, D.P.C.M. 21.12.12).

5. Successivamente all'entrata in vigore del citato D.P.C.M., il Consiglio regionale della Regione Lazio ha approvato la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, recante disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012 n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione. Tale normativa detta una specifica disciplina per i contributi attribuibili ai Gruppi consiliari per spese di funzionamento (articolo 11), in relazione alle modalità di rendicontazione annuale (articolo 12), per la restituzione delle somme (articolo 13, come modificato dalla L.R. 2014 n.12) nonché per i contributi attribuibili ai Gruppi consiliari per spese di personale (articolo 14, comma 4).

6. I contributi per spese di funzionamento sono disciplinati dall'articolo 11, comma 3, della L.R. 28 giugno 2013 n. 4, il quale stabilisce che *“in conformità alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, l'importo da erogare a ciascun gruppo ai sensi del comma 1, secondo le modalità stabilite con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, è costituito, al netto delle spese per il personale assegnato, da:*

a) una quota pari ad euro 5.000,00 per ciascun consigliere componente il gruppo;

b) una quota determinata moltiplicando il coefficiente pari ad euro 0,05 per il numero degli abitanti della Regione risultante dall'ultimo censimento, dividendo il prodotto così ottenuto per il numero dei consiglieri e assicurando comunque una quota minima per gruppo, secondo le modalità individuate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.”.

6.1. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 64 del 24 settembre 2013 è stato adottato un Atto di Indirizzo con il quale, in applicazione del comma 3 del su riportato articolo 11, è stato individuato il criterio di riparto della somma di cui alla lettera b), attribuendone il 25 % in parti uguali fra i Gruppi consiliari e il restante 75% in proporzione al numero dei Consiglieri componenti i Gruppi. Con il medesimo Atto di Indirizzo è stata, altresì, prevista una modalità di erogazione mensile del contributo di funzionamento, al fine di consentire le eventuali compensazioni derivanti dalle variazioni sia del numero dei Gruppi, sia dei rispettivi componenti, in ottemperanza al comma 5 dell'art.11 della richiamata L. R. 4 del 2013.

Tale sistema presuppone una istruttoria preventiva, a cura del Servizio Tecnico Strumentale del Consiglio regionale, che deve annualmente operare la quantificazione delle somme da assegnare (secondo le modalità previste dal citato Atto di indirizzo n. 64/2013) e la loro ripartizione, a titolo di contributo per le spese di funzionamento, tra i Gruppi consiliari, da inserirsi poi in una specifica delibera dell'Ufficio di Presidenza.

6.2. Per l'esercizio 2015 le risorse economiche per spese di funzionamento sono state assegnate ai Gruppi con delibera U.P. n. 25 del 24 marzo 2015, che le ha quantificate in un totale di €. 530.144,30 (importo perfettamente coincidente con quello calcolato ed assegnato dall'U.P. in relazione all'esercizio 2014) e le ha ripartite attribuendo, in particolare, al P.S.I. la somma di €. 14.274,49.

6.3. Quanto poi alla liquidazione, dalla documentazione inizialmente prodotta emergeva un disallineamento, poiché la somma totale erogata in concreto a titolo di funzionamento al Gruppo nell'esercizio 2015 era pari ad €. 1.231,53, e dunque minore di quella assegnata mediante delibera UP n. 25 del 24 marzo 2015 (€.14.274,49). A seguito dei rilievi istruttori di questa Sezione, il Consiglio ha emanato delibera n.29 del 14 aprile 2016, con cui ha rideterminato *in minus* il contributo, quantificandolo in un totale di €. 527.136,27 ed attribuendo, in

particolare, all’P.S.I. la somma di €.1.231,53, perfettamente coincidente con quella concretamente erogata in corso di esercizio ed annotata in entrata nel rendiconto 2015. L’importo concretamente liquidato nell’esercizio in esame si ricava da un unico mandato di pagamento emanato nel 2015 e risulta essere stato accreditato in egual misura nel conto corrente bancario del Gruppo (n.000102607352 con estratti conto prodotti in atti).

6.4. Quanto alle restituzioni effettuate dal Gruppo al Consiglio nel 2015 in relazione a contributi di funzionamento erogati in eccesso:

- per il 2014 pari ad €.818,83 restituiti dal Gruppo al Consiglio in data 17/04/2015 con bonifico bancario, versato in atti in copia conforme (All.);

- e per il 2013 pari ad €.104,99 restituiti dal Gruppo al Consiglio in data 17/04/2015 con bonifico bancario versato in atti in copia conforme (All.);

deve rilevarsi che tali uscite verificatesi nel 2015, non sono state regolarmente annotate nel rendiconto in esame al n.16, come “Altre spese” sotto la voce “restituzione per anni passati” tra i “Rimborsi”, come era stato raccomandato nella precedente deliberazione n.80/2015/FRG. Risultano altresì restituiti con bonifico in atti €.18.000,00 il 13 maggio 2015, successivamente allo scioglimento del Gruppo, avvenuto in data 16 aprile 2015, che tuttavia non coincidono con quanto risultante in quel momento dal rendiconto in cassa per funzionamento e personale e con quanto giacente sul c/c bancario. Tale disallineamento sarà oggetto di valutazione al successivo punto 14.

7. I contributi per spese di personale sono disciplinati dall’art.14, comma 4, della L.R. 2013 n.4, che ha inserito un comma 4-bis e modificato il comma 5 nell’art.37 della L.R. n.6 del 2002, che risulta del seguente tenore:

“4 bis. In conformità alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale quantifica l’ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari nel rispetto del parametro del costo di un’unità di personale di categoria D, posizione economica D6, compresi gli oneri a carico dell’ente e i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI), senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale.”;

“5. I gruppi consiliari, in alternativa alla struttura di diretta collaborazione di cui

al comma 1, per lo svolgimento delle proprie funzioni, possono stipulare direttamente rapporti di lavoro subordinato, autonomo ovvero rientranti in altre tipologie contrattuali, previste dalla normativa vigente in materia, compatibili con l'attività lavorativa richiesta. Al gruppo consiliare che esercita la facoltà di cui al presente comma è erogata una somma pari al costo che l'amministrazione sostiene per i gruppi consiliari di pari consistenza numerica che si avvalgono della struttura di cui al comma 1. I gruppi consiliari che esercitano detta facoltà, disciplinata dal regolamento di organizzazione, non possono avvalersi delle strutture di diretta collaborazione di cui al comma 1.”.

L'articolo 14, commi 1 e 2, del Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, come modificato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 66 del 24 settembre 2013, per le spese di personale, stabilisce che *“1. Ciascun Presidente del gruppo, ai sensi dell'articolo 37, comma 5, della l.r. 6/2002, in alternativa all'utilizzo della struttura di diretta collaborazione di cui all'articolo 11, può procedere alla stipula di rapporti di lavoro subordinato, autonomo ovvero rientranti in altre tipologie contrattuali, previste dalla normativa vigente in materia compatibile con l'attività lavorativa richiesta, sulla base della designazione fiduciaria fattagli pervenire da ciascun consigliere componente del gruppo medesimo, salvo diverse modalità previste dal disciplinare apposito approvato dal gruppo.*

2. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 è comunicato al segretario generale. Al gruppo che ha esercitato tale facoltà è erogata una somma annuale, quantificata dall'Ufficio di Presidenza con propria deliberazione, tenendo a riferimento, per ciascun consigliere componente il gruppo, il trattamento economico previsto per una unità di personale di categoria D, posizione economica D6, compresi il trattamento economico previsto dal CCDI, gli oneri a carico dell'Ente, ad esclusione della posizione organizzativa e di ogni altra maggiorazione prevista dal medesimo CCDI”. Il contributo, erogato con ratei bimestrali, viene rimodulato dall'U.P., nel caso di variazione della consistenza numerica del Gruppo, entro il mese successivo alla variazione stessa e la sua erogazione *“è subordinata al rispetto delle norme contrattuali di riferimento”* secondo il comma 4 del citato art.14 del Regol. Org.. Tale sistema presuppone una istruttoria preventiva, a cura del Servizio Tecnico Strumentale del Consiglio regionale, che deve annualmente

operare la quantificazione delle somme da assegnare e la loro ripartizione, a titolo di contributo per le spese di personale, tra i Gruppi consiliari, da inserirsi poi in una specifica delibera dell'Ufficio di Presidenza.

7.1. Per l'esercizio 2015, le risorse economiche per spese di personale sono state assegnate ai Gruppi con delibera U.P. n. 24 del 24 marzo 2015, revocata e sostituita dalla delibera U.P. n. 2 del 13 gennaio 2016. Con tale ultimo atto, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha assegnato e ripartito in via definitiva tra i Gruppi il contributo per le spese di personale, determinato in totale per l'esercizio 2015 in €.3.134.158,20, attribuendo, in particolare al P.S.I. la somma di €. 63.213,42 (in realtà ripartita tra i due diversi Gruppi: P.S.I. per €.21.071,14 e P.S.I. per Zingaretti per €.42.142,28) coincidente con la quota attribuita nel 2014, essendo rimasto invariato il numero dei Consiglieri (uno).

Somma concretamente erogata nella parte spettante *pro quota* nell'esercizio 2015, come si evince dalle somme degli importi dei due mandati di pagamento di cui al relativo elenco.

8. Come già diffusamente esplicitato nella delibera n.80/2015/FRG, le deliberazioni dell'U.P. sono munite di una significativa valenza nell'ambito della procedura contabile di spesa finalizzata alla erogazione dei contributi ai Gruppi consiliari, tanto più pregnante in quanto –nonostante i rilievi di questa Sezione– continua a sussistere genericità dell'unico capitolo di bilancio del Consiglio regionale che fornisce copertura ai contributi sia per spese di personale sia per spese di funzionamento (Capitolo U00007, che anche dopo il cambio di denominazione in “Indennità consiglieri, Assessori, Organi istituzionali e di controllo” resta indistintamente riferito alla generale copertura delle spese non soltanto dei Gruppi ma anche di altri organismi).

9. Le esigenze di trasparenza e di pubblicità connesse alla natura pubblica dei contributi in esame, destinati ad una finalità istituzionale vincolata, correlata alla vita ed alla operatività dei Gruppi consiliari i quali sono strutture interne, necessarie e strumentali agli organi assembleari, costituenti proiezioni dei partiti politici nell'assemblea regionale hanno trovato espressione nelle previsioni normative che hanno prescritto la pubblicazione dei relativi rendiconti “in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e nel sito istituzionale della Regione” (art. 1, comma 10, D.L. 174/2012), facendone

confluire le risultanze, per il tramite di quest'ultimo, nel rendiconto della Regione. L'art. 15 della L.R. 2013 richiede espressamente che i dati relativi al finanziamento della attività dei Gruppi consiliari siano telematicamente resi disponibili in tempo reale dalla Regione, attraverso l'istituzione di un apposito sistema informativo, oltre che al MEF ed alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici prevista dall'art.9 della L. 2012 n.96, anche all'ufficio della Corte dei conti territorialmente competente.

10. Allo stato, continua a non risultare efficiente il collegamento telematico atto a rendere disponibili in tempo reale i dati relativi al finanziamento dell'attività dei Gruppi a questa Sezione, nonostante l'art.15 della L.R. 2013 n.4 sia stato formalmente attuato dal Consiglio regionale con delibera U.P. n.64 del 24.9.2013, in quanto costituiva una delle "condizioni" alle quali l'art.2, comma 1, lett L, del D.L. n.174/12 subordinava l'erogazione della quota dell'80% dei trasferimenti erariali alla Regione. La consultazione dei dati tramite Siripa non risulta agevole, in quanto tale sistema non consente di visionare né un archivio storico generale dei documenti contabili né i bilanci preventivi e consuntivi relativi all'esercizio in corso, ma soltanto singoli atti di cui è peraltro necessario avere gli estremi specifici in termini di data e di numero di protocollo. Trattasi di adempimento in merito al quale non è stata fornita, né dai Gruppi né dall'U.P. del Consiglio regionale, alcuna risposta ai rilievi effettuati già in relazione al precedente esercizio e rispetto al quale le esigenze di trasparenza e di celerità cui il medesimo è funzionale in sede di controllo sui rendiconti in esame non consentono dilazioni, in chiave di potenziamento della sinergia tra controllore e controllati.

11. La trasmissione del rendiconto a questa Sezione deve considerarsi tempestiva. Infatti, il termine di legge di sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio 2014, conteggiato in osservanza dei principi processuali in materia di computo, con l'esclusione del *dies a quo* e l'inclusione del *dies ad quem*, veniva a spirare alla data del 29 febbraio 2016, data in cui il rendiconto in esame è stato regolarmente trasmesso a questa Sezione regionale di controllo, per il tramite del Presidente del Consiglio regionale, con la nota in epigrafe.

12. In via preliminare occorre esaminare *funditus* la questione concernente la

causa di scioglimento del Gruppo e riconducibile alle contestazioni insorte sull'eleggibilità del Consigliere suo unico componente. Risulta dagli atti che il Tribunale civile di Roma, con ordinanza collegiale n.4100 depositata il 19 marzo 2014, ha accolto il ricorso del primo dei non eletti nella lista P.S.I. per Zingaretti, dichiarando l'ineleggibilità ex art.2, comma 1, n.11 della L. 1981 n.154 alla carica di Consigliere regionale di Oscar Tortosa, unico componente del Gruppo P.S.I. per non essersi dimesso dalla carica di Presidente del Consiglio di amministrazione della Ipab Santa Margherita (ritenuta ente dipendente e non soltanto vigilato della Regione) entro il giorno fissato per la presentazione delle candidature ed ha corretto il risultato delle elezioni regionali del Lazio celebrate il 24 e 25 febbraio 2013 “sostituendo al predetto il candidato Fichera Daniele” ricorrente.

La disposizione applicata recita: “*Non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale: “11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla regione, provincia o comune”* (art.2, comma 1, n.11 L. 1981 n.154).

La Corte di Appello di Roma, con sentenza provvisoriamente esecutiva n.7476 depositata il 3 dicembre 2014 ha dichiarato l'inammissibilità degli appelli proposti sia dal Consigliere decaduto (per tardività) sia dalla Regione Lazio (per difetto di interesse).

Nelle more del proposto ricorso per Cassazione è intervenuta l'ordinanza della Corte di Appello di Roma, depositata il 18 marzo 2015, che ha respinto l'istanza di sospensiva della sentenza della Corte di Appello, confermandone l'immediata esecutività ed ha detto chiaramente che “*una volta dichiarato ineleggibile ed una volta dichiarato inammissibile l'appello, il dott. Tortosa non è più in alcun modo legittimato all'esercizio delle funzioni*” di Consigliere regionale. Con ordinanza n.18022/2015 depositata l'11 settembre 2015 la Cassazione ha respinto il ricorso sia dell'interessato, sia della Regione, confermando la tardività del primo ed il difetto di interesse alla impugnativa della seconda (non legittimata a costituirsi in giudizio, pur se destinataria a fini meramente conoscitivi e di darne adeguata pubblicità, della notifica del provvedimento decisorio giudiziale) e ciò ha determinato il definitivo passaggio in giudicato

della ordinanza del Tribunale.

12.1. Il Consiglio regionale ha preso atto della intervenuta cessazione ed ha proceduto alla sostituzione dell'ineleggibile con il primo dei non eletti con deliberazione n.6 del 15 aprile 2015, nella quale ha posto una "clausola di automatico reinserimento" del Consigliere dichiarato ineleggibile in caso di accoglimento del ricorso per Cassazione "al posto del Dr. Fichera" di cui si riconosce il diritto a partecipare alle sedute consiliari " a partire dalla data di notifica della presente deliberazione".

In base a quanto illustrato è evidente che, secondo i principi del rito contenzioso elettorale, è dalla data in cui la Corte di Appello di Roma, con sentenza provvisoriamente esecutiva n.7476 depositata il 3 dicembre 2014, ha confermato l'ineleggibilità del Consigliere regionale il Consiglio regionale avrebbe dovuto prendere atto della cessazione conseguente all'annullamento retroattivo della sua elezione, provvedendo ad operare la sua immediata sostituzione con il primo dei non eletti della medesima lista.

Occorre dunque valutare sotto il profilo contabile, essendo tale declaratoria intervenuta entro l'esercizio 2014, l'attribuzione di contributi nel 2015 al Consigliere sostituito dal G.O., già con effetto dalla fine del 2014, col primo dei non eletti.

L'ordinanza della Corte di Appello di Roma, depositata il 18 marzo 2015, ha respinto l'istanza di sospensiva della sentenza della Corte di Appello, confermandone l'immediata esecutività ed affermando che *"una volta dichiarato ineleggibile ed una volta dichiarato inammissibile l'appello, il dott. Tortosa non è più in alcun modo legittimato all'esercizio delle funzioni"* di Consigliere regionale.

Il Consiglio regionale ha invece erogato nei primi tre mesi e mezzo del 2015 i contributi sia di funzionamento (nella ridotta misura di €. 1.231,53) sia di personale (nella misura di €. 21.071,14 mesi corrispondente a circa 4 mesi), senza peraltro nulla comunicare in relazione al contenzioso pendente a questa Sezione, cui forniva risposte istruttorie (in relazione all'esercizio 2014) il 10 marzo 2015.

È inoltre da evidenziare che la sostituzione del primo dei non eletti consegue alla efficacia costitutiva della sentenza della Corte di appello e non alla

deliberazione del Consiglio regionale, che non ha alcuna discrezionalità al riguardo nell'esecuzione del provvedimento giurisdizionale e può soltanto "prendere atto" di tale surrogazione, come infatti è avvenuto nella deliberazione n.6 del 15 aprile 2015.

12.2. In relazione ai contributi assegnati sin dal 26 marzo 2013 negli esercizi precedenti al Consigliere dichiarato ineleggibile non pare si possano muovere censure, in virtù del generale principio di conservazione degli atti giuridici (riconosciuto in materia elettorale, anche da Consiglio di Stato, sentenza n.3856/2013), che consente di far anche salve le votazioni cui il Consigliere cessato ha partecipato in seno al Consiglio regionale *medio tempore*, come pure tutte le sue attività.

Il problema più delicato si pone, invece, in relazione alla valutazione della regolarità dei contributi assegnati dopo la sua sostituzione col primo dei non eletti.

12.3. Nel sindacato che questa Sezione è chiamata a svolgere in sede di controllo sui rendiconti dei Gruppi consiliari e che si connota in termini di regolarità contabile -in quanto precipuamente volto a controllare la veridicità e correttezza delle poste rendicontate- è immanente anche un importante profilo di legalità, da intendersi sia come controllo diretto "ad assicurare che i mezzi apprestati vengano utilizzati per le finalità effettivamente indicate dalla legge" (Corte cost. n.39/2014), sia come accertamento dell'entrata del rendiconto, diretto a verificare che l'attribuzione -prima che l'utilizzo- dei predetti contributi siano avvenuti nel rispetto della normativa generale e di settore, statale e regionale.

In altri termini l'accertamento della legittimità del titolo dell'entrata del rendiconto rientra pacificamente nel controllo di regolarità contabile svolto dalla Corte dei conti in via esterna e successiva.

12.4. Ciò posto, non può obliterarsi che l'art. 2, comma 1, lett. d) della L. 2004 n.165, recante disposizioni di principio in materia di ineleggibilità in attuazione dell'art. 122 Cost., nel dettare i principi fondamentali entro i quali il legislatore regionale può disciplinare tale materia, ha stabilito "*l'attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta*

salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui rispettivi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi”. Sebbene la norma si limiti a garantire l'esercizio delle funzioni del Consigliere regionale senza fare esplicito riferimento a profili economici, pare immanente nella sua *ratio* che, laddove si permette a colui che è *sub iudice* per una presunta ineleggibilità, di proseguire l'attività consiliare, gli sia consentito tra l'altro anche di continuare a far parte di un Gruppo consiliare con tutto ciò che ne consegue.

L'immediata vigenza del principio a prescindere dall'avvenuto esercizio o meno della competenza legislativa attribuita alla Regione consente di poter ritenere legittima –nel caso in esame– l'attribuzione dei contributi al Gruppo unipersonale la cui esistenza si presenta, con ogni evidenza, strettamente connessa al termine ultimo di possibile permanenza in carica del Consigliere dichiarato ineleggibile e sostituito che ne costituisce l'unico componente (e Capogruppo).

Permanenza in carica che la citata disposizione sembra consentire all'ineleggibile sino alla formazione del giudicato nel relativo contenzioso, in deroga ai generali principi processuali che impongono l'immediata esecutività della sentenza di secondo grado emanata dalla Corte d'Appello. Giudicato che nella fattispecie in esame si è formato con il deposito dell'ordinanza della Cassazione (11 settembre 2015).

13. Avendo avuto esito positivo l'accertamento della legittimità dell'entrata del rendiconto presentato dal P.S.I. per il periodo dal 1° gennaio al 15 aprile 2015, si può passare all'esame del documento contabile, che evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite dal Consiglio regionale nel 2015, suddivise per titoli e della relativa documentazione inviata a corredo del medesimo, anche alla luce delle integrazioni documentali effettuate dal Gruppo in risposta alle richieste istruttorie funzionali alla regolarizzazione.

Occorre premettere che la prassi adottata dal Gruppo P.S.I. di tenere un unico conto corrente bancario (il n.000102949885) per funzionamento e per personale non è stata pienamente funzionale a garantire il mantenimento della distinzione a livello operativo tra le due categorie di contributi nel corso della Legislatura in modo soddisfacente.

Entrate disponibili nell'esercizio		Valori in €
1	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	1.231,53
2	Fondi trasferiti per spese di personale	21.071,14
3	Altre entrate	
4	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	8.380,49
5	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	18.692,90
Totale Entrate		49.376,06
Uscite pagate nell'esercizio		Valori in €
1	Spese per il personale sostenute dal gruppo	14.214,00
2	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	8.221,73
3	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	0,00
4	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	0,00
5	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	0,00
6	Spese consulenze, studi e incarichi	2.625,08
7	Spese postali e telegrafiche	0,00
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	599,62
9	Spese di cancelleria e stampati	0,00
10	Spese per duplicazione e stampa	0,00
11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	0,00
12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	0,00
13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	0,00
14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	0,00
15	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	0,00
16	Altre spese (oneri bancari)	207,54
Totale Uscite		25.867,97
Situazione finanziaria effettiva alla chiusura dell'esercizio		Valori in €
	Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	8.380,49
	Fondo iniziale di cassa per spese di personale	18.692,99
	Entrate riscosse nell'esercizio	22.302,67
	Uscite pagate nell'esercizio	25.867,97
	Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	6.179,78
	Fondo di cassa finale per spese di personale	17.328,31

14. L'annotazione dei fondi cassa iniziali per spese di Funzionamento e per spese di Personale derivanti dal 2014 si riconcilia correttamente coi saldi di

cassa finali annotati sul rendiconto del 2014.

Il totale dei due fondi cassa derivanti dall'esercizio precedente coincide con il saldo iniziale del conto corrente bancario (€.27.073,29), ma la somma dei fondi di cassa finali 2015 (€.23.508,09), invece, non collima con le risultanze del conto corrente alla data del 15 aprile 2015 (€.22.250,25).

Il disallineamento è riconducibile al fatto che dal saldo bancario sono stati detratti €.923,82, restituiti al Consiglio il 17 aprile 2015 con bonifico addebitato sul conto corrente -come *supra* evidenziato al punto 6.4.- ma non rendicontati in uscita come "Altre spese", nonché l'importo di €.329,02 per pagamento con F24 della ritenuta di acconto ad un consulente il 30 aprile 2015, importo del pari non rendicontato, in quanto successivo alla data di scioglimento del Gruppo.

14.2. A tutt'oggi non risulta ancora chiuso il conto corrente bancario del Gruppo sul quale, sottraendo alla cifra accreditata al 15 aprile 2015 (€.22.250,25) l'importo di €.18.000 restituito con bonifico al Consiglio regionale il 13 maggio 2015, restavano €.4.250,25, della spendita delle quali non è stata fornita alcuna rendicontazione, né documentazione giustificativa, ma soltanto la dichiarazione che sarebbero stati utilizzati per il pagamento di non meglio precisati debiti inerenti l'attività istituzionale. Risultano pagati €.1.632,70 per deleghe F24 verosimilmente riferite alla ultimazione della regolarizzazione previdenziale del personale ed €.299,81 per bolletta telefonica imputabile al periodo di fatturazione 21 febbraio/20 aprile 2015 e dunque regolari.

Per quanto attiene, invece, a tutti i residui versamenti di €.719,90 del 3 agosto 2015, €.116,42 dell'1 ottobre 2015, €.116,42 dell'1 dicembre 2015, €.118,40 dell'1 febbraio 2016 ed €.116,42 dell'1 aprile 2016 per un totale di €.1.187,56, nonché le competenze e spese del conto corrente stesso, si tratta di spese di telefonia e bancarie per un importo complessivo di €.1.607,08 non giustificabili e da restituire in quanto relative a periodi successivi allo scioglimento del Gruppo e mai rendicontate. Del pari non risultano restituiti al Consiglio regionale i beni di telefonia mobile (5 Tablet Samsung) annotati nel Registro dei beni ammortizzabili. Le giacenze al 5 aprile 2016 sul conto corrente bancario ancora aperto sono pari ad un saldo di €.710,66, da restituirsi alle casse del Consiglio regionale.

15. Il Presidente del Gruppo P.S.I. non ha adottato specifici atti di autorizzazione preventiva della spesa secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1 dell'allegato A al D.P.C.M. 21 dicembre 2012 e dall'art. 12, comma 3, della L. R. n. 4/2013 trattandosi di Gruppo unipersonale ed in tal caso, per ragioni di correttezza, si può concordare nel ritenere che l'autorizzazione coincida implicitamente col pagamento delle relative spese.

16. Il Capogruppo ha ritualmente attestato, nelle forme di cui al D.P.R. n.445/2000, con nota del 30 aprile 2015, la veridicità e correttezza delle spese sostenute dal Gruppo ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 21 dicembre 2012 e dell'art. 12, comma 4, della L.R. n. 4/2013.

La veridicità, intesa come corrispondenza tra le poste di spesa rendicontate e le spese effettivamente sostenute, sussiste in relazione a tutte le voci di spesa, anche e soprattutto in considerazione del fatto che sono state corredate da idonea documentazione giustificativa (fatture, bollette, scontrini fiscali).

Sotto il profilo della correttezza, il Presidente del Gruppo ha del pari dichiarato, nelle forme di cui al D.P.R. n.445/2000, che i contributi erogati dal Consiglio regionale non sono stati utilizzati, neanche parzialmente, per erogare finanziamenti in qualsiasi forma ai soggetti indicati nell'art. 1, comma 3, lett. b e c) del D.P.C.M. del 21 dicembre 2012.

Correttezza che è stata vagliata anche attraverso il “giudizio di inerenza”, ossia sotto il profilo della coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, valutando la riconducibilità di ogni spesa, debitamente documentata mediante titoli giustificativi tutti prodotti in copia conforme all'originale, all'attività istituzionale del Gruppo. Valutazione che ha avuto in linea generale esito positivo, poiché è risultato individuabile il collegamento funzionale tra le spese rendicontate e l'attività istituzionale, ferma la pronuncia restitutoria per le spese effettuate dopo lo scioglimento e mai rendicontate e la somma di €.710,66, ancora giacente sul conto corrente bancario del quale deve essere disposta la chiusura.

17. Quanto, in particolare, ai contributi finalizzati a rimborsare le spese di personale, ferma l'efficacia anche in relazione al 2015 della comunicazione effettuata in data 7 maggio 2013 dal Capogruppo al Segretario generale per manifestare la volontà di optare in favore dell'assunzione diretta di personale

ex art.37, comma 5, della L.R. n.6 del 2002, attuato dall'art. 14 del Regolamento di organizzazione del Consiglio Regionale, in alternativa all'utilizzo di strutture di diretta collaborazione, detta comunicazione è stata integrata dalla autodichiarazione del mancato utilizzo anche parziale nell'esercizio in esame delle strutture regionali di diretta collaborazione, per cui il contributo per spese di personale al Gruppo P.S.I., può correttamente ritenersi erogato nel 2015 in difetto di avvalimento delle strutture amministrative regionali.

18. Sono state acquisite agli atti le dichiarazioni, nelle forme di cui al D.P.R. n.445/2000, del legale rappresentante di una società e di un consulente libero professionista che hanno svolto servizi di consulenza per il Gruppo, nonché dei cinque collaboratori, in cui i medesimi hanno precisato di non appartenere alle categorie previste dall'art. 1 comma 3, lett. b) e c) del citato D.P.C.M..

19. La regolarità contributiva dei contratti stipulati col personale ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 21 dicembre 2012 (**voce 2 delle uscite**) è comprovata dall'elenco dei contributi versati per ciascun collaboratore, che trova riscontro nei modelli F24 in atti e risulta altresì dimostrata dal rilascio al Gruppo, in data 10 aprile 2016, del DURC ex art. 14, comma 6, del citato regolamento di organizzazione del Consiglio.

19.1. Sono stati prodotti, a corredo dei contratti di collaborazione a progetto (Co.Co.Pro.), i *curricula vitae* (peraltro non firmati né datati) dei progettisti che li hanno stipulati col Gruppo ed una loro autodichiarazione circa il progetto eseguito, nonché attestazione del Capogruppo dell'utilità derivata al Gruppo da ciascun contratto. Pur non potendosi scendere nel merito di tali assunzioni effettuate *intuitu personae*, è il caso di osservare che l'oggetto dei contratti non risulta pienamente specificato né coerente con i *curricula*, peraltro non denotanti competenze professionali adeguate rispetto alle funzioni assegnate e che i relativi progetti risultano all'esito relazionati con note di genericità.

Dalla documentazione allegata (F24) risultano effettivamente pagati €8.221,73 a titolo di contributi e risulta rilasciato al Gruppo DURC in data 10 aprile 2015, per cui la regolarità previdenziale ed assistenziale non pare dubbia.

20. Nel prendere atto della articolata documentazione inviata dall'Ufficio di Presidenza in risposta alle esigenze istruttorie di ordine generale, necessarie e

funzionali all'esame specifico dei singoli rendiconti, la Sezione si riserva un approfondimento in sede referente nell'ambito della programmazione, in un percorso di più ampia evidenziazione di natura contabile e finanziaria.

21. All'esito del controllo può concludersi che il rendiconto presentato è risultato nel complesso idoneo a conferire efficace rappresentazione dei fatti di gestione relativi all'esercizio 2015, in conformità ai principi generali della contabilità pubblica ed ai parametri normativi specifici. I contributi erogati a carico del bilancio regionale al Gruppo consiliare P.S.I. sono stati coerentemente spesi, ad eccezione dei rilievi sopra svolti e riportati in dispositivo, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, fermo restando che la legittimità dei comportamenti sottostanti agli atti oggetto di controllo rimane sindacabile da altri organi giurisdizionali o amministrativi nell'ambito delle rispettive competenze.

22. La Sezione precisa, infatti, che la regolarità del presente rendiconto - accertata allo stato degli atti trasmessi, valutati nell'ambito dei poteri e competenze normativamente assegnate alla Corte dei conti secondo una modalità di controllo "*esterno di regolarità contabile, avente natura documentale*" (Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014) - non esaurisce il novero dei controlli e non preclude altri tipi di sindacato anche di merito e/o di legalità/liceità, incentrati sulle eventuali correlate responsabilità.

Ciò in quanto restano ferme la competenza di indagine e la valutazione rimessa dall'ordinamento ad altri Organi-magistratuali e/o amministrativi e/o altre articolazioni di questa Corte, secondo le competenze a ciascuno attribuite per legge (cfr. per tutte: delib. Sez. controllo Friuli Venezia Giulia n. FVG/30/2015/FRG). Dall'erogazione di tali risorse pubbliche, a carico dei fondi del Consiglio regionale, in virtù del generale dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico, discendono infatti non soltanto l'obbligo di restituzione di quanto non rendicontato o non correttamente rendicontato (art. 1, commi 11 e 12, D.L. n.174/12), ma anche il fatto che la loro *mala gestio* può, nella ricorrenza di tutti gli altri presupposti di legge, generare responsabilità erariale o illecito penale.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, dichiara regolare il rendiconto

2015 del Gruppo P.S.I., che evidenzia una spesa complessiva di €.25.867,97, a fronte di una entrata riscossa nel medesimo esercizio per €.22.302,67, dichiarando l'obbligo di restituzione di €.1.607,08 mai rendicontati ed €.710,66 ancora giacenti sul conto corrente bancario.

DISPONE

di comunicare a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al Presidente del Consiglio regionale del Lazio la presente deliberazione, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del D.L. n. 174/12, quale convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012 n.213 e ss. mm. ii., anche per consentire di curarne la pubblicazione. Dispone di comunicare, per conoscenza, anche al Presidente della Regione Lazio. Roma, 29 aprile 2016.

IL RELATORE

f.to Rosalba Di Giulio

IL PRESIDENTE

f.to Carlo Chiappinelli

Depositato in Segreteria il 30 aprile 2016

Il Responsabile del Servizio di Supporto

f.to Emanuele Landolina